Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 16 giugno 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 aprile 1942-XX, n. 608.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1942-XX, n. 68, concernente la determinazione delle pene stabilite contro coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione e di radiocomunicazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 gennaio 1942-XX, n. 68, concernente la determinazione delle pene stabilite contro coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione e di radiocomunicazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 maggio 1942-XX, n. 609.

Modificazione dell'art. 47 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII l'art. 47 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, è sostituito dal seguente:

« Per gli ufficiali in congedo è ammesso il trasferimento dai ruoli delle armi e del corpo automobilistico in quelli dei servizi, solamente in confronto di coloro che: siano in possesso dei titoli di studio eventualmente richiesti dalle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali, abbiano superato i 41 anni di età e ne facciano domanda.

Per gli ufficiali inferiori in congedo delle varie armi e servizi, nonchè del corpo automobilistico, in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, è obbligatorio il trasferimento nel servizio sanitario o nel servizio veterinario, a prescindere dal limite di età prescritto dal primo comma del presente articolo. Il Ministro per la guerra può esentare da tale obbligo coloro che, appartenendo ai ruoli delle armi e del corpo automobilistico, facciano domanda di rimanervi.

L'ufficiale trasferito ai sensi dei due commi precedenti assume, nel nuovo ruolo, il grado di sottotenente, con l'anzianità originaria.

Ferma restando la norma contenuta nel secondo comma del presente articolo, può essere consentito, in seguito a domanda o a designazione d'autorità, il trasferimento di ufficiali in congedo in possesso dei titoli di studio eventualmente richiesti dalle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali: da un'arma all'altra o nel corpo automobilistico; da un servizio in un'arma o nel corpo automobilistico ovvero ad altro servizio; da un ruolo all'altro dello stesso servizio; dal corpo automobilistico in una delle armi.

Nei trasferimenti previsti dal comma precedente si prescinde dal limite di età prescritto dal primo comma del presente articolo e l'ufficiale è trasferito con lo stesso grado ed anzianità che aveva nell'arma, corpo o servizio di provenienza ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 maggio 1942-XX, n. 610.

Immissione di ufficiali dell'ex esercito austro-ungarico, pertinenti alle Provincie redente, nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1642, sulla immissione di ufficiali dell'ex esercito austro-ungarico, nati nelle Provincie redente, nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito italiano, si applicano anche agli ufficiali dell'ex esercito austro-ungarico pertinenti alle dette Provincie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 maggio 1942-XX, n. 611.

Immissione di sottufficiali e di graduati di truppa dell'ex esercito austro-ungarico, nati nelle Provincie redente o ad esse pertinenti, nei ruoli della Forza in congedo del Regio esercito italiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I sottufficiali ed i graduati di truppa dell'ex esercito austro-ungarico, nati nelle Provincie redente o pertinenti ad esse, possono essere immessi, a loro domanda, nei ruoli della propria classe della Forza in congedo del Regio esercito italiano, a seconda della loro idoneità con lo stesso grado, già rivestito, e nella stessa arma cui appartennero.

Le decisioni in merito alle domande di immissione sono riservate al Ministero della guerra che giudicherà insindacabilmente caso per caso.

Art. 2.

La corrispondenza dei gradi di truppa e di sottufficiale dell'ex esercito austro-ungarico e del Regio esercito italiano è la seguente:

Stabsfeldwebel . . .	Maresciallo ordinario
Feldwebel	Sergente maggiore
Zugsfuhrer	Sergente
Korporal	Caporale

Art. 3.

La data di anzianità assoluta da attribuire ai sottufficiali e graduati di truppa predetti, in quanto immessi nei ruoli del Regio esercito italiano, è quella del 4 novembre 1918.

Agli effetti dell'anzianità relativa in caso di richiamo alle armi essi dovranno prendere posto dopo i pari grado del Regio esercito italiano di anzianità assoluta eguale.

Art. 4.

I sottufficiali e graduati di truppa dell'ex esercito austro-ungarico prima di essere trasferiti nei ruoli della Forza in congedo della propria classe del Regio esercito italiano sono tenuti e prestare, entro un anno dalla data di immissione, un mese di servizio presso un corpo, reparto o servizio della propria arma o specialità, che designerà il Ministero.

Al termine del servizio prestato i comandi di corpo, reparto o servizio, segnaleranno al Ministero l'opportunità o meno del trasferimento nei ruoli dei sottufficiali e graduati del Regio esercito degli interessati, esprimendo per ciascuno un giudizio sintentico sulla idoneità a poter bene esercitare le funzioni del grado.

Il trasferimento nei ruoli del Regio esercito avverrà con decreto Ministeriale per i marescialli, con dispaccio per i rimanenti gradi.

Art. 5.

I sottufficiali ed i graduati di truppa già austro-ungarici che, in possesso dei requisiti richiesti, si sono arruolati nel Regio esercito italiano o vi hanno conseguito un grado di truppa o di sottufficiale possono, se facenti parte della Forza in congedo, presentare domanda per conseguire il grado che avevano nell'esercito austro-ungarico e l'anzianità in conformità delle norme di cui al precedente art. 3.

Essi non sono tenuti a prestare il servizio prescritto dall'art. 4, solo nel caso in cui, per effetto di detta concessione, non abbiano ad essere transitati dalla categoria dei graduati a quella dei sottufficiali.

Art. 6.

Sono esclusi dal compiere il prescritto servizio di cui all'articolo precedente quei sottufficiali e graduati che avessero eventualmente prestato servizio o trovansi a prestare servizio, con grado non inferiore a quello rivestito nell'esercito austro-ungarico, presso reparti della M.V.S.N. e sue specialità.

Art. 7.

Per i sottufficiali e graduati di cui agli articoli 5 e 6 è da escludere ogni rivalutazione economica dei servizi già prestati nell'esercito italiano o nella M.V.S.N., nonchè ogni corresponsione di assegni arretrati.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 maggio 1942-XX, n. 612.

Impiego di macchine per la mietitura e trebbiatura nell'annata agraria 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'attuazione delle norme emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in merito alla requisizione in uso delle macchine mietitrici-legatrici, coppie trebbianti e mietitrebbie, per la stagione agricola 1942, la Federazione italiana dei consorzi agrari, alla quale siano date in consegna le macchine requisite, si sostituisce al proprietario o gestore delle macchine stesse nei diritti e nei doveri inerenti all'esercizio della trebbiatura, riscuotendo le relative spettanze ed anticipando le spese occorrenti per l'impiego delle macchine e per il pagamento delle indennità di requisizione prescritte dal R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741.

Art. 2.

Ai gestori delle macchine non requisite, i quali dislochino volontariamente le macchine stesse nelle località loro designate dalla Federazione ed eseguiscano i lavori nel tempo e con le modalità da questa prescritte, sono rimborsate le spese e corrisposte le indennità, a cura della Federazione, nella stessa misura stabilita per le macchine requisite.

Art. 3.

La Federazione italiana dei consorzi agrari produrrà il rendiconto della gestione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed il passivo che risulterà dalla gestione stessa sarà rimborsato, nel limite di L. 13.600.000, dal detto Ministero a carico del proprio bilancio.

Art. 4.

Alla spesa di cui all'articolo precedente verrà provveduto mediante stanziamento della somma occorrente in apposito capitolo del bilancio anzidetto prelevandosi la somma stessa dai fondi autorizzati per il pagamento del premio di semina, di cui al R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249, convertito nella legge 12 febbraio 1942-XX, n. 191.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le variazioni conseguenti all'applicazione del precedente art. 4.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio n. 70. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 maggio 1942-XX, n. 613.

Aumento di un posto di ispettore generale (gruppo A, grado 5°) nel ruolo del personale della carriera amministrativa del Ministero dell'educazione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

Veduto il R. decreto 9 febbraio 1942-XX, n. 29;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per tutta la durata dell'attuale guerra e fino ad un anno dopo il termine di essa il numero dei posti di grado 5° (ispettore generale) nel ruolo del personale della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, stabilito dalla tabella *A* annessa al R. decreto 9 febbraio 1942-XX, n. 29, è elevato da 14 a 15.

Tale aumento sarà riassorbito con la prima vacanza che si verificherà nel grado di ispettore generale dopo la scadenza dell'indicato termine.

Durante tutto il periodo in cui avrà attuazione l'aumento previsto dai precedenti commi, sarà lasciato vacante, nello stesso ruolo, un posto nel grado di direttore capo divisione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 63. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 maggio 1942-XX, n. **614.**

Autorizzazione del prelevamento di L. 430.000 dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale inscritto al capitolo 35 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, che ha istituito l'Azienda autonoma statale della strada;
Visto l'art. 6 della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 456, che ha approvato lo stato di previsione dell'Azienda predetta per l'esercizio 1941-42;
Ritenuto che sul fondo di riserva iscritto al capitolo 35 dello stato di previsione medesimo per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è disponibile l'intero stanziamento di L. 800.000;
Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, iscritto al capitolo 35 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio 1941-42 è autorizzato il prelevamento di L. 430.000 che vengono assegnate ai seguenti capitoli dello stato di previsione stesso:

Cap. 6. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti addetti all'Azienda ed ai funzionari dello Stato non dipendenti da essa	L. 125.000
Cap. 20. — Studi e ricerche sperimentali - Sussidi a scuole per le maestranze specializzate in opere stradali - Acquisto di pubblicazioni e raccolte di documenti fotografici	» 80.000
Cap. 22. — Imposte, sovrimposte, contributi consortili ed altri oneri gravanti sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione - Imposta sull'entrata	L. 200.000
Cap. 28. — Spese casuali	» 15.000
Cap. 30. — Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile ai capi cantonieri e cantonieri ed ai loro superstiti (spese fisse)	» 35.000
Cap. 31. — Indennità per una sola volta, invece di pensione ai capi cantonieri e cantonieri, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificato dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	» 25.000
	L. 430.000

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative, unitamente al conto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio 1941-42.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 53. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 marzo 1942-XX.

Sostituzione di un membro supplente del Tribunale delle prede.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 1° aprile 1941-XIX, n. 220, concernente l'istituzione e composizione del Tribunale delle prede;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la marina, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il dott. Alfonso Barra Caracciolo di Basciano, 1° referendario al Consiglio di Stato, è nominato membro supplente del Tribunale delle prede in sostituzione del dott. Giuseppe Stumpo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1942-XX
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 318. — LESEN

(2395)

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX.

Cessazione del sig. Guido Carrera dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 24 settembre 1932-X col quale il sig. Guido Carrera venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la lettera in data 9 febbraio 1942-XX con la quale il detto sig. Carrera ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 9 febbraio 1942-XX il sig. Guido Carrera cessa dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1942-XX
Registro 11 Finanze, foglio 319. — D'ELIA

(2335)

REGIO DECRETO 28 maggio 1942-XX.

Sostituzione del presidente dell'Ente nazionale esportazione canapa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 17 agosto 1941-XIX, n. 969, relativo alla istituzione dell'Ente nazionale esportazione canapa;

Visto il R. decreto 19 settembre 1941-XIX con il quale venne nominato presidente dell'E.N.E.C. il cav. di gr. cr. Raffaello Riccardi, Ministro per gli scambi e per le valute;

Considerata l'opportunità prospettata dal cav. di gr. cr. Raffaello Riccardi, Ministro per gli scambi e per le valute, di essere sostituito nella carica di presidente dell'E.N.E.C.;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il gr. uff. dott. Probo Magrini, prefetto del Regno, è nominato presidente dell'Ente nazionale esportazione canapa, in sostituzione del cav. di gr. cr. Raffaello Riccardi, Ministro per gli scambi e per le valute.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI — DI REVEL — PARESCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1942-XX
Registro n. 6 Scambi e valute, foglio n. 82. — VILLA

(2396)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 maggio 1942-XX.

Nomina del Consigliere nazionale Scarfiotti Luigi a membro del Comitato consultivo della Corporazione delle costruzioni edili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Francesco Spinelli è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione delle costruzioni edili in rappresentanza dei datori di lavoro per la proprietà edilizia;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1942-XX, con il quale il fascista Luigi Scarfiotti è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili quale rappresentante dei proprietari di fabbricati;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Luigi Scarfiotti, consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta quale rappresentante dei datori di lavoro per la proprietà edilizia, in sostituzione del fascista Francesco Spinelli.

Roma, addì 28 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(2370)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 maggio 1942-XX.

Nomina del fascista Giorgianni Arturo a consigliere aggregato della Corporazione delle industrie estrattive.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle industrie estrattive;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Arcuri Vincenzo è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione delle industrie estrattive, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del fascista Giorgianni Arturo a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio in sostituzione del fascista Arcuri Vincenzo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giorgianni Arturo è nominato consigliere aggregato della Corporazione delle industrie estrattive quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio in sostituzione del fascista Arcuri Vincenzo che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 28 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(2371)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 maggio 1942-XX.

Nomina della fascista Senni Maria a componente del Comitato consultivo della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII con il quale la fascista Rosanna Fambri è stata nominata componente del Comitato consultivo della Corporazione delle professioni e delle arti in rappresentanza delle infermiere diplomate;

Visto il proprio decreto 7 maggio 1942-XX con il quale la fascista Maria Senni è stata nominata consigliere aggregato della Corporazione delle professioni e delle arti quale rappresentante delle infermiere diplomate;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

La fascista Maria Senni, consigliere aggregato della Corporazione delle professioni e delle arti, è nominata componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante delle infermiere diplomate in sostituzione della fascista Rosanna Fambri.

Roma, addì 28 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(2372)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 maggio 1942-XX.

Nomina del fascista Coletti Tito a membro del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 17 maggio 1940-XVIII, che modifica la composizione del Comitato consultivo dell'abbigliamento;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Sani Filiberto è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta in rappresentanza dei datori di lavoro per il commercio;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Coletti Tito è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1940-XVIII, con il quale il fascista Sani Filiberto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Coletti Tito, consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei datori di lavoro per il commercio, in sostituzione del fascista Sani Filiberto.

Roma, addì 28 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(2373)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 maggio 1942-XX.

Nomina del fascista Genovese Calogero a membro del Comitato consultivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII con il quale il fascista Ampellio Pattini è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Visto il proprio decreto 7 maggio 1942-XX con il quale il fascista Calogero Genovese è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione dei combustibili liquidi e dei camburanti, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Calogero Genovese, consigliere aggregato della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura in sostituzione del fascista Ampellio Pattini.

Roma, addì 28 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(2374)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1941-XIX.

Esenzione di tassa alle corrispondenze ordinarie spedite dai militari dei due Stati alleati Italia e Germania.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Riconosciuto opportuno di aderire alla proposta, fatta dall'Amministrazione postale germanica, di concedere, nei rapporti reciproci fra i due Stati alleati, Italia e Germania, l'esenzione di tassa per le corrispondenze ordinarie spedite dai militari;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

D'intesa coi Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

È ammessa temporaneamente, in esenzione dalle tasse postali, la circolazione in via ordinaria delle cartoline, con o senza corrispondenza epistolare, e delle lettere fino a 250 grammi, spedite da militari, le quali rechino il timbro della posta militare italiana, e siano dirette in Germania, o rechino il timbro della posta militare germanica e siano dirette in Italia, nei suoi Possedimenti, in Libia e nell'Africa Orientale Italiana.

Art. 2.

La esenzione non è applicabile alle corrispondenze medesime, per le quali venga chiesto un servizio accessorio (raccomandazione, assicurazione, espresso ecc.).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 ottobre 1941-XIX

Il Ministro per le comunicazioni: HOST VENTURI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra*: SCUERO

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la marina*: ARTURO RICCARDI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per l'aeronautica*: FOUGIER

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO

Il Ministro per l'Africa Italiana: TERUZZI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

(2312)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1942-XX.

Modificazioni alle norme che regolano il trattamento al personale ferroviario richiamato alle armi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 13 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, portante modificazioni alle norme che regolano il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi e l'art. 9, secondo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501;

Visto il decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, n. 2892;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1937-XV, numero 2794;

Visto il decreto Ministeriale 30 agosto 1938-XVI, n. 485;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento previsto dall'art. 68 del regolamento del personale ferroviario, approvato con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni, a favore del personale di ruolo richiamato sotto le armi per servizio temporaneo, è comprensivo degli eventuali assegni ex combattenti e per benemerenze fasciste, degli eventuali assegni personali pensionabili e riassorbibili, nonchè dell'eventuale eccedenza dell'aggiunta di famiglia e dell'assegno temporaneo di guerra su quanto risulti dovuto per tali titoli in relazione al grado militare rivestito.

In esso trattamento va compreso anche il supplemento di servizio attivo se il richiamo temporaneo riguardi militari di truppa (soldato, caporale, caporale maggiore e gradi corrispondenti) con trattamento economico militare uguale a quello spettante ai pari grado in servizio di leva.

Quando invece il richiamo temporaneo avvenga con trattamento economico militare superiore a quello dei pari grado in servizio di leva, il supplemento di servizio attivo va corrisposto solo per la eventuale eccedenza sul trattamento militare per paga e sovrapaga.

In caso di richiami temporanei successivi il trattamento suindicato non può essere nuovamente concesso se dalla data dell'avvenuto ricollocamento in congedo da parte dell'autorità militare al giorno del richiamo immediatamente successivo non siano trascorsi almeno sei mesi. Ove tale intervallo non sia interamente trascorso i successivi periodi di richiamo si sommano per determinare i due mesi per i quali è accordata la concessione.

Art. 2.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, è sostituito dal seguente:

« Al personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sia stabile che in prova, richiamato o trattenuto alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o che, col consenso dell'Amministrazione, abbia contratto o contragga, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle Forze armate o nella M.V.S.N. è dovuto:

a) per i primi due mesi dalla data del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento il trattamento previsto dall'art. 68 del regolamento del personale ferroviario, e di cui all'articolo precedente;

b) per il periodo successivo:

1) agli agenti dei primi dodici gradi della gerarchia ferroviaria e a quelli della categoria del personale subalterno dei gradi 13°, 14° e 15°, che siano militari di truppa (soldati, caporali, caporali maggiori o gradi corrispondenti) con trattamento economico uguale a quello spettante ai pari grado in servizio di leva, sarà conservato, in aggiunta alle competenze militari, il trattamento complessivo in godimento per stipendio, assegno temporaneo di guerra spettante per il grado ferroviario rivestito, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia, eventuali assegni ex combattenti e per benemerenze fasciste ed eventuali assegni personali pensionabili e riassorbibili, esclusa ogni altra indennità fissa od eventuale inerente alla posizione civile.

Qualora invece siano richiamati o trattenuti alle armi o contraggano arruolamento volontario con grado militare più elevato o comunque con trattamento economico militare superiore a quello indicato nel comma precedente, avranno titolo al trattamento più favorevole fra quello inerente alla posizione civile, calcolato nei modi sopra indicati, e quello complessivo militare per stipendio, assegno temporaneo di guerra, supplemento di servizio attivo o sovrapaga e aggiunta di famiglia o indennità caroviveri.

Agli agenti di cui sopra che prestano servizio in colonia e siano coniugati, oppure vedovi con prole minorenne, è conservata, per il periodo successivo ai primi due mesi dalla data del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, in aggiunta al trattamento previsto dai due precedenti commi, l'eventuale eccedenza dell'indennità coloniale inerente all'impiego civile su quanto possa eventualmente competere per indennità coloniale e soprassoldo coloniale nella posizione militare, purchè la famiglia si trovi effettivamente in colonia al momento del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario e continui a risiedervi;

2) agli agenti dei gradi 13° ed inferiori, escluso il personale subalterno, i quali siano coniugati o vedovi con prole minorenne, sarà corrisposta, oltre alle indennità fisse ed eventuali inerenti al grado militare, la eventuale eccedenza delle competenze ferroviarie per stipendio, assegno temporaneo di guerra spettante pel grado ferroviario rivestito, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia, eventuali assegni ex combattenti e per benemerenze fasciste ed eventuali assegni personali pensionabili e riassorbibili, rispetto a quanto l'Amministrazione militare corrisponde complessivamente per stipendio o paga, assegno temporaneo di guerra, supplemento di servizio attivo o sovrapaga e aggiunta di famiglia o indennità caroviveri.

L'importo complessivo degli assegni ferroviari di cui sopra è ridotto, ai fini del raffronto anzidetto:

a) a due terzi, per i coniugati senza prole;

b) alla metà, per i celibi o vedovi senza prole.

Agli agenti anzidetti che prestano servizio in colonia e siano coniugati oppure vedovi con prole minorenne è applicabile l'ultimo capoverso del precedente punto 1° quando sussista la condizione di residenza ivi richiesta ».

Art. 3.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, è sostituito dal seguente:

« Al personale non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sia degli uffici ((compreso il personale subalterno) che del ramo esecutivo (limitatamente, per questo ultimo, agli agenti rivestiti di qualifiche dei gradi 12° e superiori) richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale, che sia militare di truppa (soldato, caporale, caporale maggiore o gradi corrispondenti) con trattamento economico eguale a quello spettante ai pari grado in servizio di leva, sarà conservato, in aggiunta alle competenze militari, il trattamento complessivo in godimento per paga e aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra ed eventuali assegni personali riassorbibili, esclusa ogni altra indennità fissa od eventuale inerente alla posizione ferroviaria.

Qualora invece il personale di cui si tratta sia richiamato o trattenuto alle armi o arruolato con grado militare più elevato o comunque con trattamento economico militare superiore a quello indicato nel comma precedente, avrà titolo al trattamento più favorevole fra quello inerente alla posizione ferroviaria, calcolata nei modi sopra indicati, e quello complessivo militare per stipendio o paga, assegno temporaneo di guerra, supplemento di servizio attivo o sovrapaga e aggiunta di famiglia o indennità caroviveri.

Al personale non di ruolo di cui tratta il presente articolo che presti servizio in colonia e sia coniugato, oppure vedovo con prole minorenne, è conservata, per i primi due mesi dalla data del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, in aggiunta al trattamento previsto dai precedenti commi, l'eventuale eccedenza dell'indennità coloniale inerente all'impiego civile su quanto possa eventualmente competere per indennità coloniale o soprassoldo coloniale nella posizione militare. Tale concessione è mantenuta anche per il periodo successivo purchè la famiglia si trovi effettivamente in colonia al momento del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario e continui a risiedervi.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili esclusivamente al personale a cui esso si riferisce che alla data del richiamo presti servizio da almeno tre mesi ».

Art. 4.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, è sostituito dal seguente:

« Al rimanente personale non di ruolo delle Ferrovie dello Stato - escluso quello assunto per lavori di carattere occasionale di durata non superiore a quindici giorni - sono applicabili le norme che in analogia a quelle che nelle circostanze previste dal precedente art. 2 le Organizzazioni sindacali potranno stabilire per le maestranze dipendenti dalla industria privata, siano stabilite con decreti del DUCE del Fascismo Capo del Governo, d'intesa col Ministro per le finanze ».

Art. 5.

L'art. 5 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dei precedenti articoli 2, 3 e 4 non si applicano in caso di chiamata alle armi per istruzione,

addestramento o comunque dipendente da esigenze di carattere normale dei servizi militari metropolitani o di chiamata alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva o di arruolamento volontario per anticipazione degli obblighi di leva, salvo che tale arruolamento volontario sia contratto quando la Nazione si trovi in stato di guerra ».

Art. 6.

Gli studenti universitari dipendenti dalle Ferrovie dello Stato i quali rinuncino al beneficio del rinvio del servizio militare loro concesso dalle disposizioni in vigore per arruolarsi nelle Forze armate durante lo stato di guerra, sono considerati, agli effetti del trattamento previsto dal presente decreto, come arruolati volontari per anticipazione degli obblighi di leva.

Art. 7.

Al personale non di ruolo al quale si riferisce l'art. 4 del presente decreto che non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale o che, comunque, non fruisca quale militare di un trattamento di famiglia, sarà conservata per tutta la durata del servizio alle armi l'aggiunta di famiglia in godimento a carico dell'Amministrazione ferroviaria dalla quale dipendeva al momento del richiamo. Tale assegno è sospeso durante la licenza straordinaria illimitata o di durata superiore ai trenta giorni o in periodi analoghi d'interruzione del servizio militare. L'aggiunta di famiglia sarà anche concessa, ferma la limitazione predetta, qualora ne sorga il diritto dopo il richiamo alle armi per sopravvenute variazioni nello stato di famiglia.

Il trattamento previsto dal comma precedente sarà fatto anche a coloro il cui rapporto di lavoro con l'Amministrazione ferroviaria risulti, alla data del richiamo, interrotto da non oltre novanta giorni, purchè, per altra occupazione assunta dopo l'interruzione stessa, non abbiano acquistato il diritto ad un qualsiasi trattamento economico civile durante il richiamo o alla corresponsione degli assegni famigliari.

La concessione di cui ai due precedenti commi può cumularsi con soccorsi giornalieri stabiliti a favore delle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Agli agenti non di ruolo del ramo esecutivo dei gradi inferiori al 12° assunti per lavori di carattere occasionale di durata non superiore ai quindici giorni sarà conservata, per tutta la durata del servizio alle armi ed alle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, l'aggiunta di famiglia in godimento a carico dell'Amministrazione ferroviaria dalla quale dipendevano al momento del richiamo.

Art. 8.

Agli agenti non di ruolo di cui tratta l'art. 3 del presente decreto assunti temporaneamente in sostituzione di quelli richiamati o trattenuti alle armi o arruolatisi volontariamente nelle Forze armate dello Stato, che a loro volta siano richiamati alle armi, spetta lo stesso trattamento previsto dal detto art. 3 alle condizioni ivi stabilite.

Art. 9.

L'art. 6 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935,-XIII, n. 3501, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è stabilito dal penultimo comma dell'art. 7 del presente decreto, il trattamento previsto dai precedenti articoli non è cumulabile con i soccorsi giornalieri stabiliti a favore delle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Peraltro quando il trattamento civile spettante in aggiunta a quello militare per effetto del presente decreto sia di importo inferiore a quanto spetterebbe a titolo di soccorso giornaliero, detto soccorso giornaliero, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, e successive modificazioni, è concesso per un importo non superiore alla differenza tra il soccorso giornaliero e il predetto trattamento civile.

Sono condonate le erogazioni disposte e non ricuperate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in dipendenza di erronee applicazioni dell'articolo 6 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501.

Art. 10.

L'art. 4 del decreto Ministeriale 9 giugno 1937-XV, n. 2794, modificato dal decreto Ministeriale 30 agosto 1938-XVI, n. 485, non si applica al personale ivi indicato richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze eccezionali, il quale venga dall'autorità militare inviato in licenza ordinaria annuale. Tanto detta licenza quanto quella ordinaria coloniale assorbono e sostituiscono il congedo ordinario annuale previsto dal Regolamento del personale ferroviario per la categoria alla quale esso personale appartiene.

Art. 11.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1941-XIX.

Peraltro le erogazioni eventualmente disposte anteriormente a questa data sono condonate, purchè risultino conformi, anche per quanto riguarda la misura, alle disposizioni del presente decreto, fermo il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2341)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1942-XX.

Compenso ai titolari degli uffici postali per la ricomposizione dei pacchi visitati dalla dogana.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;

Visto il decreto Ministeriale 6 maggio 1926 registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1926 al registro n. 9, foglio 347, con il quale fu determinata la misura del compenso da accordarsi ai titolari degli uffici postali di sdoganamento a titolo di rimborso di spese sostenute per la ricomposizione dei pacchi visitati dalla dogana, sia in importazione che in esportazione;

Visto che tale compenso non è più proporzionato alla spesa effettiva per l'acquisto del materiale occorrente alla ricomposizione dei pacchi di cui sopra;

Riconosciuta la opportunità di aumentare in equa misura il compenso stesso;

Udito il Consiglio di amministrazione postale telegrafico;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° maggio 1942-XX il compenso ai titolari degli uffici postali di sdoganamento, per il titolo suindicato, è fissato nella misura di:

a) centesimi 12 per ogni pacco, fino al numero di diecimila (10.000) pacchi visitato dalla dogana in uno stesso mese e quindi ricomposto;

b) centesimi 10 per ogni pacco visitato e ricomposto durante il mese stesso da oltre il numero di diecimila (10.000) a quello di trentamila (30.000);

c) centesimi 8 per ogni pacco visitato e ricomposto durante lo stesso mese oltre il numero di trentamila (30.000).

Art. 2.

La spesa sarà imputata all'apposito capitolo del bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (cap. 43/2 dell'esercizio 1941-42).

Roma, addì 11 maggio 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(2398)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura del torrente Trebbia (Piacenza).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura del torrente Trebbia (Piacenza);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Piacenza, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura del torrente Trebbia (Piacenza), della estensione di ettari 2800, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 settembre 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Piacenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2361)

DECRETO DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA, 1° giugno 1942-XX.

Blocco e requisizione di alambicchi di rame.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Visto il R. decreto 12 gennaio 1942-XX, n. 464, che dà facoltà al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra di disciplinare l'approvvigionamento delle materie prime necessarie agli stabilimenti che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741, che approva il testo delle norme per la disciplina delle requisizioni;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali relative alla produzione, all'approvvigionamento ed al consumo di merci, servizi ed altre prestazioni;

Ritenuta la necessità di bloccare e requisire, nell'interesse delle fabbricazioni di guerra, determinati manufatti di rame;

D'intesa coi Ministeri delle finanze e delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono bloccati, a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, tutti gli alambicchi ed apparecchi in genere di distillazione, costruiti in tutto o in parte di rame, che risultino inattivi dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Sono esclusi dal blocco gli alambicchi o apparecchi di distillazione detenuti da Istituti scientifici e di istruzione o dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i detentori degli alambicchi e apparecchi di distillazione di cui all'articolo precedente devono farne denuncia all'Ufficio staccato del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra presso l'Ente Distribuzione Rottami in Milano, corso Littorio, 10, su carta semplice e con lettera raccomandata.

Nella denuncia devono indicarsi, oltre il nominativo del detentore e il suo domicilio, il numero ed il peso complessivo lordo dei manufatti di cui all'art. 1, compresi cioè tutti gli accessori anche se non di rame.

Art. 3.

Gli alambicchi e gli apparecchi di distillazione da denunciare devono essere tenuti a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, restandone i detentori depositari con tutti gli obblighi e a tutti gli effetti di legge, dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Essi verranno requisiti in proprietà a partire dalla scadenza del termine per la denuncia, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

L'ordine di requisizione, nel quale viene stabilito anche il giorno del ritiro del materiale, è notificato personalmente ai detentori, in base alla denuncia da essi fatta, dall'Ente Distribuzione Rottami (Endirot), che provvede alla esecuzione della requisizione.

Art. 5.

L'Ente Distribuzione Rottami provvede al ritiro ed all'acquisto degli alambicchi e apparecchi di distillazione, a mezzo della propria organizzazione di raccolta. I raccoglitori sono muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Art. 6.

All'atto del ritiro degli alambicchi e degli apparecchi di distillazione soggetti comunque a controlli fiscali in esecuzione di disposizioni legislative e regolamentari per l'applicazione delle imposte di fabbricazione, si provvede alla loro demolizione e riduzione in rottami con la assistenza di un funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che redige apposito verbale di distruzione.

A tale scopo l'Endirot prende preventivi accordi con gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti per territorio.

Art. 7.

Il prezzo di requisizione dei manufatti di cui all'art. 1 è quello stabilito dal Ministero delle corporazioni con circolare P. 793 del 1° giugno 1940-XVIII, in lire 20 al chilogramma.

L'importo viene dai raccoglitori immediatamente corrisposto e s'intende per merce di peso netto, cioè con esclusione degli accessori non di rame; tali materiali non di rame debbono essere ceduti, al prezzo ufficiale del listino del Ministero delle corporazioni, agli stessi raccoglitori.

Questi rilasciano altresì agli interessati ricevuta scritta dei materiali requisiti con indicazione della indennità ad essi pagata.

Art. 8.

Chiunque omette la denuncia prevista dall'art. 2 o comunque viola le norme stabilite dal presente decreto, è punito a termini della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1942-XX

Il Sottosegretario di Stato: FAVAGROSSA

(2397)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 12 giugno 1942-XX è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 aprile 1942-XX, n. 535, concernente modalità circa la requisizione degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930-VIII e delle parti di ricambio degli stessi veicoli.

(2405)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Collaudo dei contatori elettrici da parte del Consiglio nazionale delle ricerche

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduti gli articoli 60 e 61 delle norme per la costruzione, l'accettazione ed il collaudo dei contatori elettrici, approvate con R. decreto 11 luglio 1941-XIX, n. 1104;

D'intesa col Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le pubbliche Amministrazioni ed i privati, i quali intendano richiedere il collaudo di singoli contatori, ai sensi dell'art. 60 delle norme approvate con R. decreto 11 luglio 1941-XIX, n. 1104, devono rivolgere domanda ad uno degli Istituti o Laboratori indicati nella annessa tabella *A*.

La domanda, redatta in carta legale da L. 4 ove l'istante non sia una Amministrazione dello Stato, deve contenere:

1) l'indicazione del richiedente e del suo domicilio;

2) la ditta costruttrice, il tipo ed il numero di fabbricazione dell'apparecchio da collaudare;

3) il grado di precisione delle prove di collaudo (± 1% oppure ± 2%), desiderato dal richiedente;

4) l'eventuale richiesta di regolazione del contatore o di verifica dell'installazione;

5) ogni altra indicazione ritenuta necessaria ai fini del collaudo.

Contemporaneamente alla presentazione della domanda, il richiedente deve consegnare all'Istituto o Laboratorio l'apparecchio da collaudare e versare il contributo indicato nell'allegata tabella *B* all'Istituto o Laboratorio medesimo, che ne rilascia ricevuta.

Art. 2.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l'Istituto o Laboratorio esegue le prove necessarie e procede alla regolazione del contatore qualora sia stata richiesta.

Art. 3.

In caso di riconosciuta necessità, le pubbliche Amministrazioni ed i privati possono chiedere che le prove di collaudo siano eseguite nel luogo ove è installato l'apparecchio da collaudare.

Tuttavia, qualora le condizioni locali non siano tali da garantire il regolare svolgimento delle operazioni di collaudo, il direttore dell'Istituto o Laboratorio, può, a suo insindacabile giudizio, disporre che le prove siano in tutto o in parte eseguite in laboratorio.

Art. 4.

La verifica delle installazioni di misura che gli interessati possono richiedere ai sensi dell'art 60 delle norme, a complemento del collaudo di singoli contatori, può, quando occorra, essere estesa ai trasformatori di misura, facenti parte dell'installazione, i quali sono collaudati secondo le norme vigenti in materia.

Art. 5.

Eseguite le prove di collaudo, l'Istituto o Laboratorio rilascia al richiedente il certificato di prova ed appone al contatore collaudato il suggello con la sigla « C.N.R. » accompagnata dal numero distintivo del predetto Istituto o Laboratorio.

Copia del certificato di prova è inviata al Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 6.

Presso gli Istituti e i Laboratori, compresi nella allegata tabella *A*, è conservato un registro nel quale sono annotate le indicazioni del richiedente, del contatore sottoposto a collaudo, delle prove eseguite e del loro esito, del numero e della data del certificato di prova rilasciato.

Art. 7.

Al termine di ogni semestre, i direttori degli Istituti e Laboratori indicati nella tabella *A*, trasmettono al C.N.R. la distinta dei contributi riscossi per il collaudo di cui ai precedenti articoli, e provvedono al versamento della percentuale dovuta al Consiglio medesimo nella misura del 10 per cento.

L'importo di detta percentuale sarà preferibilmente devoluto a contributi e borse di studio per ricerche nel campo dell'elettrotecnica, con particolare riguardo agli studi inerenti alle misure elettriche.

TABELLA *A*.

Istituti e Laboratori ammessi ad eseguire il collaudo di singoli contatori per conto del Consiglio nazionale delle ricerche

1. Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» - Torino.
2. Istituto di elettrotecnica del Regio Politecnico - Milano.
3. Istituto sperimentale delle comunicazioni, Sezione ferroviaria - Roma.
4. Istituto di elettrotecnica della R. Università - Bologna.
5. Istituto di elettrotecnica della R. Università - Genova.
6. Istituto di elettrotecnica della R. Università - Napoli.
7. Istituto di elettrotecnica della R. Università - Palermo.
8. Istituto di elettrotecnica della R. Università - Pisa.
9. Istituto di elettrotecnica della R. Università - Padova.
10. Laboratorio dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni - Milano.

TABELLA *B*.

Contributi dovuti per il collaudo dei contatori elettrici.

Prova	In laboratorio	Fuori laboratorio (1)
1. Collaudo di contatore monofase-precisione ± 1 %	100	150
2. Collaudo di contatore monofase-precisione ± 2 %	60	90
3. Collaudo di contatore trifase-precisione ± 1 %	150	225
4. Collaudo di contatore trifase-precisione ± 2 %	90	135
5. Verifica dell'installazione	—	100 (2)

(1) Per le prove fuori laboratorio è dovuta inoltre una somma da precisare di volta in volta dal direttore del Laboratorio, comprendente l'indennità di missione del personale ed il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto delle apparecchiature.

(2) Tariffa base suscettibile di maggiorazione in caso di particolari condizioni di luogo e di tempo, da valutarsi dal direttore dell'Istituto o Laboratorio. Il collaudo dei contatori e dei trasformatori di misura, facenti parte dell'installazione, dovrà essere computato a parte, in base alle relative tariffe.

Roma, addì 27 maggio 1942-XX

(2349) *Il presidente*: VALLAURI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Banca popolare « Celestino Piva », con sede in Valdobbiadene (Treviso), a rilevare le attività e le passività della Cassa rurale ed artigiana di Col San Martino, in liquidazione, con sede in Col San Martino frazione di Farra di Soligo (Treviso).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'atto stipulato in data 10 aprile 1942-XX fra la Banca popolare « Celestino Piva », società anonima cooperativa con sede in Valdobbiadene (Treviso), e la Cassa rurale ed artigiana di Col San Martino, società cooperativa in nome collettivo con sede in Col San Martino, frazione di Farra di Soligo (Treviso), in liquidazione ordinaria, relativa alla cessione delle attività e passività della seconda azienda alla prima;

Autorizza

la Banca popolare « Celestino Piva », società anonima cooperativa con sede in Valdobbiadene (Treviso), a rilevare le attività e passività della Cassa rurale ed artigiana di Col San Martino, società cooperativa in nome collettivo con sede in Col San Martino, frazione di Farra di Soligo (Treviso), in liquidazione ordinaria, in conformità dell'atto menzionato nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(2300)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 15 giugno 1942-XX - N. 111

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Br. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,15
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,51

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	83,375
Id. 3,50 % (1902)	79,80
Id. 3 % lordo	60,025
Id. 5 % (1935)	96 —
Redimib. 3,50 % (1934)	80,175
Id. 5 % (1936)	97,925
Id. 4,75 % (1924)	497,55
Obblig. Venezie 3,50 %	95,80
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,85
Id. 4 % (15-12-43)	98,225
Id. 5 % (1944)	98,825
Id. 5 % (1949)	97,575
Id. 5 % (15-2-50)	97,45
Id. 5 % (15-9-50)	97,375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	389276	24,50	Vallino Angiolina fu Francesco, moglie di Clusello Giovanni, dom. ad Ivrea (Aosta), l'usufrutto vitalizio spetta a *Lantermo Carlotta* fu Antonio ved. di Vallino Battista, dom. ad Ivrea (Aosta), senza fede di vita	Vallino Angiolina fu Francesco, moglie di Clusello Giovanni, dom. ad Ivrea (Aosta), l'usufrutto vitalizio spetta a *Lanterno Domenica Carolina* fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	389277	24,50	Vallino Emma fu Francesco, moglie di Pitetti Carlo, dom. ad Ivrea (Aosta), l'usufrutto vitalizio spetta, ecc. come sopra.	Vallino Emma fu Francesco, moglie di Pitetti Carlo, dom. ad Ivrea (Aosta), l'usufrutto vitalizio spetta, ecc., come sopra.
Rendita 5 %	165886	265 —	*Di Martino* Giuseppa fu Filippo, moglie di Leto Carmelo fu Carmelo, dom. a Ciminna (Palermo), vincolata per dote	*Martino* Giuseppa fu Filippo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	565140	350 —	*Ricchiardone Virginia* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino.	*Richiardone Maria Virginia* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino.
Cons. 3,50 % (1902)	8824	185,50	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	399492	227,50	Morasso *Luigia* fu Stefano, moglie di Orengo Giuseppe Agostino di Andrea, dom. in Sampierdarena (Genova), vincolata per dote della titolare.	Morasso *Olinda Luigia* fu Stefano, ecc., come contro.
Id.	471548	70 —	Morasso *Luigia* fu Stefano, moglie di Orengo *Agostino*, ecc., come sopra	Morasso *Olinda Luigia* fu Stefano, moglie di Orengo *Giuseppe Agostino*, ecc., come sopra.
Id.	729674	420 —	Todesco *Assagioli* Fortunata Regina fu Cervo, moglie di Polacco Davide, dom. a Venezia.	Todesco *Assajoli* Fortunata Regina, ecc., come contro.
Id.	747219	1050 —	Todesco *Assagioli* Fortunata Regina, chiamata Gina, fu Cervo, moglie di Polacco Davide, dom. a Venezia, con vincolo dotale.	Todesco *Assajoli* Fortunata Regina, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	283784	700 —	Barberi Marianna, nubile, dom. a Delia (Caltanissetta).	Barberi Marianna di *Ignazio*, nubile, dom. a Delia (Caltanissetta).
Cons. 3,50 % (1906)	540014	52,50	Cedraro *Franceschina* fu Biagio, moglie di Lacconia Ernesto, dom. a Belvedere Marittimo (Cosenza), vincolata per dote	Cedraro *Mariafrancesca Giulia Luisa* fu Biagio, ecc., come contro.
Id.	674986	56 —	Cedraro *Maria* fu Biagio, moglie, ecc., come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	81374	245 —	Cedraro *Franceschina* fu Biagio, moglie di Lacconia Ernesto, dom. in Belvedere Marittimo.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	318990	252 —	Bertollo *Irene* fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Gagliardo Vittoria Erminia fu Paolo, dom a Genova.	Bertollo *Carla-Giustina-Irene* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	300163	1939 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	331012	2460,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	675177	70 —	Ramazzotto *Carlotta* fu Simone, nubile, domiciliata in Chiavari (Genova).	Ramazzotto *Maria-Teresa-Carlotta* fu Simone, nubile, dom. in Chiavari (Genova).
P. R. 3,50 % (1934)	66163	175 —	Bagnoli *Itala* fu Vincenzo, moglie di Rebles Michele, dom. in Forlì, vincolata per dote.	Bagnoli *Maria-Bianca-Itala* fu Vincenzo, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	499310	276,50	De Vincentis *Sabina* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Frosinone.	De Vincentis *Ines-Vittoria Anna-Sabina* di Francesco, minore, ecc., come contro.
Id.	40746	280 —	Facello Giuseppina di Giovanni, nubile, domiciliata a Torino, vincolata d'usufrutto a favore di Facello *Giuseppina* fu *Felice*, vedova di Martino *Giuseppe*, dom. a Torino.	Come contro, vincolata d'usufrutto a favore di Facello *Giuseppa Francesca* fu *Giuseppe Felice*, ved. di Martino *Gaetano Francesco Andrea*, dom. a Torino.
B. T. 1949 Serie A	373	Capitale 2000 —	Marinoni Rosabianca fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre *Betti* Elvira ved. Marinoni.	Marinoni Rosabianca fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre *Betta* Elvira, ecc., come contro.
Id.	374	1000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	375	5500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	252421	350 —	Cigno Stefano fu *Calogero Salvatore*, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi *Luigina* di Alessandro ved. Cigno, dom. a Sommatino (Caltanissetta).	Cigno Stefano fu *Salvatore Calogero*, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi *Luigia* di Alessandro, ecc. come contro.
Id.	257819	1421 —	Cigno Stefano fu *Calogero*, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi Luigia di Alessandro, dom. a Sommatino (Caltanissetta).	Cigno Stefano fu *Salvatore Calogero*, ecc., come contro.
Id.	450394	77 —	Cigno Stefano fu *Calogero*, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi *Luigina* fu Alessandro ved. Cigno, dom. a Sommatino (Caltanissetta).	Cigno Stefano fu *Salvatore Calogero*, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi *Luigia* fu Alessandro, ecc., come contro.
Id.	439219	196 —	Cigno Stefano fu *Calogero*, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi *Luigina*, dom. in Sommatino (Caltanissetta).	Cigno Stefano fu *Salvatore Calogero*, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi *Luigia*, ecc., come contro.
Id.	478284	175 —	Cigno Stefano fu *Calogero*, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi *Luigina* fu Alessandro, dom. in Sommatino (Caltanissetta).	Cigno Stefano fu *Salvatore Calogero*, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi *Luigia*, ecc., come contro.
Id.	405535	56 —	Palumbo *Luigina* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Cazzola Maria, dom. a Venezia.	Palumbo *Gaetana* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	805130	24,50	Palumbo *Luigina* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Cazzola Maria di Gaetano ved. Palumbo, dom. a Venezia.	Palumbo *Gaetana* fu Luigi, minore ecc. come contro.
Id.	490014	49 —	Palmeri Teresa di Giacinto, moglie di Di Bernardo Giacinto di *Angelo*, dom. in Collesano (Palermo).	Palmeri Teresa di Giacinto, moglie di Di Bernardo Giacinto di *Michelangelo*, dom. in Collesano (Palermo).
Id.	370132	339,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	265008	175 —	Grignolio Dante fu Giuseppe, dom. a La Spezia, l'usufrutto vitalizio spetta a Chiodi *Regina* fu Pietro, ved. Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli.	Grignolio Dante fu Giuseppe, dom. a La Spezia, l'usufrutto vitalizio spetta a Chiodi *Angela-Maria-Regina* fu Pietro, ecc., come contro.
Rendita 5 %	60876	4020 —	Istituzione Casimiro Mondino presso la Regia università di Pavia, con usufrutto a Baruffi *Isabella* fu Pietro.	Istituzione Casimiro Mondino presso la Regia università di Pavia, con usufrutto a Baruffi *Maria Isabella* fu Pietro.
Id.	60874	275 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	60872	240 —	Come sopra.	Come sopra.
P. N. 5% (1915)	14017	150 —	*Giaccardi* Giovanni-Battista di Antonio e di Sampò Margherita, dom. in Carrù (Cuneo).	*Giacardi* Giovanni-Battista di Antonio, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 maggio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1981)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso a 26 posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della Sanità pubblica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il proprio decreto 12 marzo 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio dello stesso anno, registro n. 5 Interno, foglio n. 81, con cui venne indetto un concorso per titoli a 26 posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Veduti i processi verbali delle deliberazioni prese dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Veduta la graduatoria dei concorrenti risultati vincitori e riconosciuto che detta graduatoria è stata formata in conformità delle risultanze dei processi verbali della Commissione giudicatrice;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Veduti i Regi decreti 3 gennaio 1926-IV, n. 48; 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;

Veduto il R. decreto 20 gennaio 1941-XIX, n. 95;

Veduto il regolamento per il personale della Sanità pubblica approvato, con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702, ed i Regi decreti 30 dicembre 1923-II, n. 3084, e 30 ottobre 1924-III, n. 2042;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso predetto, riportandovi le votazioni prescritte:

1. Zeetti Raffaello . . . . punti 68,80
2. Seimi Giulio . . . . » 68,20
3. Braca Fernando . . . . » 65,25
4. Splendiani Fiorino . . . . » 61,74
5. Romboli Bruno . . . . » 59,37
6. Guidi Guido . . . . » 58,67
7. Dassat Pietro . . . . » 56,12
8. Antonucci Federico . . . . » 55,47
9. Calisti Venanzio . . . . » 55,37
10. Calderisi Michele . . . . » 54,55
11. Bignardi Lorenzo . . . . » 54,20
12. Mancini Vincenzo . . . . » 54,07
13. Mazza Giuseppe . . . . » 53,50
14. Zappoli Attilio . . . . » 53,05
15. Sandorfi Francesco . . . . » 52 —
16. Ceccarelli Aldo . . . . » 51,77
17. Petrillo Battista Salvatore . . . . » 51,15
18. Montagnoni Aldo . . . . » 50,75
19. Taddei Giordano . . . . » 50,50
20. Bonfanti Clemente . . . . » 50,45
21. Curli Umberto . . . . » 50,42
22. Cercignani Ario . . . . » 50,25
23. Saini Italo . . . . » 50,05
24. Cardona Loris . . . . » 49,73
25. Cassi Aldo . . . . » 49,62
26. Ciancarelli Mario . . . . » 49,15
27. Scarapellini Mario . . . . » 48,14
28. Sorce Giovanni . . . . » 48 —
29. Borghi Giuseppe . . . . » 47,65
30. Zinzi Francesco . . . . » 47,60
31. Cavazza Carlo . . . . » 47,45
32. Cancedda Luigino . . . . » 45,95
33. Vivona Carlo . . . . » 45,25
34. Camponi Galbino . . . . punti 44,95
35. Di Grazia Giuseppe . . . . » 44,67
36. Fiori Giuseppe . . . . » 44,48
37. Capociuchi Angelo . . . . » 44,42
38. Ghinelli Antonio . . . . » 44,40
39. Venuta Giovanni . . . . » 44,35
40. Mancini Antonio . . . . » 44,28
41. Gatti Antonio . . . . » 44,17
42. La Rotonda Attilio . . . . » 44,15
43. Sabato Pietro . . . . » 43,60
44. Manazza Vittorio . . . . » 43,54
45. Calderone Antonio . . . . » 43 —
46. Ferrari Agostino . . . . » 42,90
47. Gambacorta Raffaele . . . . . . » 42,60
48. Cuti Salvatore . . . . » 42,39
49. Eletti Antonio . . . . » 42,25
50. Mannu Vincenzo . . . . » 42,20
51. Neri Mario . . . . » 42,05
52. Nicodemi Bruno Mario . . . . . . » 41,80
53. Donnini Athos . . . . » 41,59
54. Bongiardo Antonino . . . . » 41,55
55. Pugliese Domenico . . . . » 41,32
56. Beltrami Bruno . . . . » 41,30
57. Castiglia Giovanni . . . . » 41,23
58. Graziosi Dante . . . . » 40,95
59. Genovesi Benedetto . . . . » 40,90
60. Baldoni Angelico . . . . » 40,45

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 8 aprile 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2387)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 2 settembre 1941-XIX, n. 18257, div. san., con quale fu approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939 nella provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di pari data e numero del precedente, col quale fu dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di S. Giorgio Morgeto, l'ostetrica Nocida Marianna di Fortunato;

Ritenuto che la predetta ostetrica Nocida Marianna di Fortunato ha rinunciato al posto di ostetrica condotta del suddetto Comune;

Considerato che il posto predetto si è reso vacante entro i primi sei mesi della pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Visti gli articoli 25 e 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Montanari Ferdinanda fu Rodolfo, che segue in graduatoria, è designata per la nomina a titolare della condotta ostetrica di S. Giorgio Morgeto.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di S. Giorgio Morgeto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni, all'albo della Prefettura di Reggio Calabria e del comune di S. Giorgio Morgeto.

Il prefetto: AUSIELLO

(2329)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — C. C.